



## COMUNE DI GARESSIO

PROVINCIA DI CUNEO

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

### OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI**

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DI STEFFANO Sergio - Sindaco	Sì
2. SAPPÀ Luigi - Assessore	Sì
3. BOLOGNA Bruno - Vice Sindaco	Sì
4. CANAVESE Franco - Consigliere	Giust.
5. ODASSO Pier Giovanni - Presidente	Sì
6. RAVOTTI Zarina - Consigliere	Sì
7. SAPPÀ Emiliano - Consigliere	Sì
8. CARRARA Isaac - Consigliere	Sì
9. ROZZO Sara - Assessore	Sì
10. CARRARA Stefano - Consigliere	Sì
11. VINAI Gianpietro - Consigliere	Sì
12. ROMAGNOLO Erica - Consigliere	Sì
13.	
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 1

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessore non facenti parte del Consiglio \_\_\_\_\_  
Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor SALVATICO Dr. Fabrizio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODASSO Pier Giovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

**RILEVATO** che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** il D.M. 09/02/2018 che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2018 al 31/03/2018

**VISTO** che , con deliberazione C.C. 37 del 02/09/2014 e s.m.i., è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale ( I.U.C.) ;

**VISTO** che occorre apportare altre modifiche al regolamento relativamente alla Tari specificatamente :

- alla tassazione delle attività a carattere stagionale
- alla tassazione delle attività ricadenti nella categoria 7 ( Alberghi con ristorante)
- a meglio specificare la tassazione delle pertinenze

**TENUTO CONTO** che la modifica regolamentare entra in vigore il °1 gennaio 2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

*Sentiti gli interventi:*

*Prende la parola il **Sindaco** il quale espone i dati principali delle modifiche regolamentari sottoposte all'approvazione del Consiglio (Allegato A).*

**Carrara Isaac:** *Sarebbe interessante conoscere le motivazioni a monte delle scelte operate dall'Amministrazione.*

**Odasso Pier Giovanni:** *Cita il caso dell'Albergo di prossima apertura che si è cercato di favorire per quanto possibile, senza danneggiare il resto dell'utenza del servizio di raccolta RSU. Chiede l'intervento del Responsabile Servizi Finanziari Gian Mario Canova.*

**Rag. Canova Gian Mario:** *La riduzione di cui sopra varrà per tutte le attività analoghe (Albergo + Ristorante) eventualmente di prossima apertura.*

**Odasso Pier Giovanni:** Si chiede se l'agevolazione è sufficiente. E' bene favorire le nuove attività, soprattutto dei locali.

**Sappa Emiliano:** Fa rilevare che la tariffa sugli alberghi è stata costruita ex novo, non avendo più avuto alberghi aperti da tempo nel territorio comunale. Forse si poteva fare di più intervenendo sulla parte variabile della tariffa, azzerandola per i 6 mesi di competenza 2018.

**Rag. Canova Gian Mario:** Sono state previste ulteriori riduzioni: 50% di riduzione per le attività stagionali che non superano i 183 giorni di apertura. Altre riduzioni sono solo riscrittura di agevolazioni già previste (riduzioni sulle pertinenze).

**Odasso Pier Giovanni:** Prendiamo atto della proposta avanzata da Sappa Emiliano di azzerare per i primi 6 mesi di quest'anno la parte variabile della tariffa in argomento, che sarà invece applicata come previsto solo dal 1^ gennaio 2019 e chiede di metterla ai voti.

**RITENUTO** di approvare la suddetta modifica regolamentare;

**RITENUTO**, altresì, approvare la modifica regolamentare nei termini proposti dal Cons. Sappa Emiliano;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

**ACQUISITO** altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Con** voti n. 11 favorevoli, n. == contrari e n. == astenuti, palesemente espressi;

#### **DELIBERA**

- 1) Di apportare, per le ragioni esposte in premessa, le seguenti al regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI):

<b>TASSA RIFIUTI ( TARI)</b>	
<b>Regolamento vigente</b>	<b>Modifica apportata</b>
Art. 24 comma 1 lettera a): locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: -locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali caldaie, ecc -locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti -locali ad uso abitazione privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per i quali vi sia la cessazione, presso i competenti Enti di licenze, atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività	Art. 24 comma 1 lettera a): locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: -locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali caldaie, ecc -locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti -locali ad uso abitazione privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. -locali diversi dall'uso abitativo (con l'esclusione degli immobili classificati C1) privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete per i quali vi sia la cessazione, presso i competenti

	Enti di licenze , atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività
Art. 39 comma 1 lettera a): del 10% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del tributo dovuto per la casa di abitazione e relativi pertinenze a partire dall'anno successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi b)...omissis	Art. 39 comma 1 lettera a): del 10% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del tributo dovuto per la casa di abitazione a partire dall'anno successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi b) ... omissis c) del 10% sulla parte fissa delle pertinenze domestiche
Art. 40 comma 1 : a) ...omissis b) ...omissis c) I locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificate alla categoria 3 e per essi non è dovuta la quota del tributo direttamente proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti ( quota variabile); lo stato dell'attività deve risultare dalla visura camerale Le agevolazioni dei precedenti commi d) e e) sono iscritte nel bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole al Contribuente.	Art. 40 comma 1 : a) ...omissis b) ...omissis c) I locali censiti in Categoria C1 ma non utilizzati per fini commerciali vengono tassati utilizzando la categoria Pertinenze domestiche. I locali censiti in categoria C3, non utilizzati a fini commerciali, salvo quanto previsto all'art 24 vengono tassati utilizzando la categoria Pertinenze domestiche d) ...omissis e) ...omissis f) nella misura del 50% per i locali e le aree scoperte nei quali si svolge attività commerciale stagionale non superiore a 183 giorni g) nella misura del 30% parte fissa e variabile alle categorie 7 ( Alberghi con ristorante). h) del 100% il primo anno solare di apertura, del 70% il secondo anno solare di apertura e dell'50% il terzo anno solare di apertura, il 20% il quarto anno solare di apertura relativamente alla parte variabile per i locali e le aree scoperte della categoria 7 ( Alberghi con ristorante). Le agevolazioni dei precedenti commi d) ,e), g) sono iscritte nel bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, salvo quanto previsto al presente comma lettera h), ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole al Contribuente

- 2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la modifica al regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;

Con la seguente votazione svoltasi per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti 11

Votanti 11

Astenuti ==

Voti favorevoli 11

Voti contrari ==

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.LGS n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
ODASSO Pier Giovanni

Il Segretario Comunale  
SALVATICO Dr. Fabrizio

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 380 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Garessio per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 23/03/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Garessio , lì 23/03/2018

Il Segretario Comunale  
SALVATICO Dr. Fabrizio

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
SALVATICO Dr. Fabrizio